

Oggetto: segnalazione e richiesta di annullamento o modifica del bando

L'Associazione Nazionale Archeologi, prima associazione di categoria degli archeologi italiani, collabora con gli enti locali per la corretta applicazione delle diverse normative in materia di archeologia. Nello specifico vuol richiamare codesta ente all'utilizzo di procedure corrette per l'affidamento di alcuni servizi e prestazioni, previsti e normati dal D.Lgs 50/2016.

VISTO

DISCIPLINARE DI GARA POR FESR 2014-2020 ASSE VI - Azione VI.6c.7.1. -GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A: PROGETTAZIONE E VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA PER "INTERVENTO DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DELLE MURA DEL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO E DEI BASTIONI DI SAN LUCA E SAN GIUSEPPE A NOVARA".
CUP: F17E18000040001 - CIG 80044053F7.

VISTO

che all'interno tale Disciplinare ([Protocollo N.0097700/2019 del 28/10/2019 'Class.' 1.21.4.1.1 «Gare» Firmatario: CRISTINA RENNE Allegato N.1: DISCIPLINARE DI GARA](#)) alla pagina 18 come requisito specifico si richiede che l'archeologo risulti iscritto, *secondo quanto disposto dal D.M. 244 20/05 /2019 agli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti e si chiede in oltre di specificare il nominativo e gli estremi dell'iscrizione a tale Elenco dei professionisti*

VISTO

che non è obbligatorio iscriversi a questi elenchi, ma che invece è obbligatorio possedere i requisiti necessari all'iscrizione, IN QUANTO "Art. 9. Specificità degli elenchi 1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.

VISTO

che l'esclusione di professionisti per tali motivazioni dalla gara esporrebbe l'ente comunale a innumerevoli ricorsi ritardando la realizzazione delle opere in progetto.

SI CHIEDE

l'annullamento e il ritiro del sopracitato bando, per tutelare l'ente da molti ricorsi, i quali non consentirebbero la realizzazione dei servizi in tempi brevi, escludendo molti professionisti impossibilitati all'accesso di un elenco di professionisti appena istituito e non vincolante e pregiudicando la qualità del risultato finale.

L'Associazione Nazionale Archeologi, in un'ottica di leale e corretta collaborazione con gli enti, è disponibile a fornire chiarimenti e assistenza per la corretta redazione del bando.

